



34896/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Francesco Maria CIRILLO - Presidente -
Dott. Marco ROSSETTI - Consigliere -
Dott. Augusto TATANGELO - Consigliere -
Dott. Stefano Giaime GUIZZI - Rel. Consigliere -
Dott. Paolo SPAZIANI - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITÀ
CIVILE CUSTODIA
Danni da fauna selvatica -
Applicazione dell'art.
2052 cod. civ.

Ud. 13/09/2022 - CC

non 34896
R.G.N. 2202/2022

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2202-2022 proposto da:

GALANTE GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'Avvocato Mario TREZZA;

- ricorrente -

contro

REGIONE ABRUZZO;

- intimata -

avverso la sentenza n. 440/2021 del TRIBUNALE de L'AQUILA,
depositata il 14/06/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano
Giaime GUIZZI.

Ritenuto in fatto

- che Giuseppe Galante ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 440/21, del 16 giugno 2021, del Tribunale de L'Aquila, che – accogliendo il gravame esperito dalla Regione Abruzzo avverso la sentenza n. 7/17, del 12 gennaio 2017, del Giudice di pace di Sulmona – ha rigettato la domanda di risarcimento danni dallo stesso proposta nei confronti della predetta Regione;
- che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver citato in giudizio la Regione Abruzzo e la Provincia de L'Aquila, per conseguire il ristoro dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale cagionato da un cinghiale;
- che il giudice di prime cure accoglieva la domanda, dichiarando l'esclusiva responsabilità della Regione Abruzzo, con decisione, tuttavia, riformata in appello, in accoglimento del gravame della Regione;
- che avverso la sentenza del Tribunale aquilano ricorre per cassazione il Galante, sulla base – come detto – di tre motivi;
- che il primo motivo denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. – “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”, nonché “inammissibilità dell'appello per erronea individuazione del giudice investito dell'impugnazione”;
- che la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sul rilievo dell'operatività del c.d. “Foro erariale”, assumendo, per contro, il ricorrente che, stante la competenza del Tribunale di Sulmona, l'adito giudicante avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame, non



potendo trovare applicazione l'art. 50 cod. proc. civ. sulla "*translatio iudicii*";

- che il secondo motivo denuncia – sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria nei confronti della Regione, sul presupposto della riconducibilità del danno da fauna selvatica a tale previsione normativa, e non a quella di cui all'art. 2052 cod. civ.;

- che il terzo motivo denuncia – nuovamente ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità della Regione sul presupposto che l'attore/appellato non avesse fornito prova della inadeguata gestione della fauna;

- che è rimasta solo intimata la Regione Abruzzo;

- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 13 settembre 2022.

Considerato in diritto

- che il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo, con assorbimento del primo e del terzo;

- che questa Corte ha, da ultimo, ripetutamente affermato che "nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 cod. civ. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni

amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti”, fermo restando, peraltro, che “la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 aprile 2020, n. 7969, Rv. 657572-03; in senso conforme, Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2020, n. 12113, Rv. 658165-03; Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2020, n. 13848, Rv. 658298-03);

- che l’art. 2052 cod. civ. trova applicazione “giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema” (così, in particolare, la pronuncia capofila di tale indirizzo, ovvero Cass. Sez. 3, sent. 7969 del 2020, *cit.*);

- che ha errato, dunque, il Tribunale de L’Aquila allorché ha ricondotto la fattispecie della responsabilità per danni da fauna selvatica alla fattispecie di cui all’art. 2043 cod. civ., piuttosto che a quella di cui all’art. 2052 cod. civ., su tali basi rigettando la domanda risarcitoria proposta nei confronti della Regione;

- che la sentenza, pertanto, va cassata in relazione, con assorbimento dei motivi primo e secondo, rinviando al Tribunale de L’Aquila, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito



(oltre che sulle spese processuali), alla stregua dei principi testé richiamati.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il terzo, e, per l'effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale de L'Aquila, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito oltre che sulle spese processuali.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 13 settembre 2022.

Il Presidente

Francesco Maria CIRILLO

Francesco M. Cirillo

Depositata in Cancelleria

Oggi, 28/11/2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luca Verde